

3. Compatibilità con il mercato comune (giustificazione: articolo 107, paragrafo 3, TFUE)

- Nell'ambito del terzo motivo di ricorso si fa valere che l'esenzione totale per i consumatori di carico di base porrebbe rimedio a un grave turbamento dell'economia in Germania. In particolare, le industrie ad alta intensità energetica dovrebbero rimanere competitive, e si dovrebbe loro impedire una fuga all'estero.

4. Illiceità dell'ordine di recupero

- Nell'ambito del quarto motivo di ricorso si contesta che il recupero di un contributo minimo pari al 20 % degli oneri di rete pubblicati di cui all'articolo 19, comma 2 del regolamento StromNEV, nella versione in vigore fino al 3 agosto 2011, sarebbe arbitrario e violerebbe il divieto di discriminazione.
- Si fa valere inoltre che soltanto la determinazione degli oneri di rete in base alla metodologia del percorso fisico garantirebbe il rispetto del principio di causalità dei costi ed il versamento di oneri di rete proporzionati e non discriminatori.
- L'ordine di recupero violerebbe il divieto di discriminazione anche per il fatto che la Commissione non si è basata sulla disciplina transitoria di cui all'articolo 32, comma 3, del regolamento StromNEV.
- Infine, si fa valere che consumatori di carico di base e utilizzatori atipici della rete di cui all'articolo 19, comma 2, prima frase, del regolamento StromNEV sono sostanzialmente diversi. Il fatto che, nonostante le differenze, entrambi i gruppi di utilizzatori debbano pagare un contributo minimo pari al 20 % non sarebbe oggettivamente giustificato.

(¹) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 21 dicembre 2018 — Briois / Parlamento

(Causa T-750/18)

(2019/C 82/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 avente ad oggetto la domanda di revoca dell'immunità di Steeve Briois (2018/2075 IMM), recante adozione del rapporto della commissione affari giuridici A8-0349/2018;
- condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (in prosieguo: il «Protocollo»), in quanto la redazione, che è stata effettuata dal sig. Briois e ha dato luogo a procedimenti penali nel suo Stato membro d'origine, costituirebbe un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi di tale disposizione.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9 del Protocollo, in quanto il Parlamento avrebbe travisato sia la lettera sia lo spirito di tale disposizione adottando la decisione, conseguentemente viziata di nullità, di revocare l'immunità del sig. Briois.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione.
 - In primo luogo, il ricorrente ritiene che il Parlamento abbia violato il principio di parità nei suoi confronti, trattandolo in modo diverso dai deputati che si trovano in situazioni paragonabili e che quest'ultimo abbia conseguentemente violato anche il principio di buona amministrazione, che presuppone, a carico dell'istituzione competente, l'esame accurato e imparziale di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.
 - In secondo luogo, il ricorrente ritiene che un insieme di indizi consenta di concludere che sussiste un caso manifesto di *fumus persecutionis* nei suoi confronti.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2018 — ABLV Bank/CRU

(Causa T-758/18)

(2019/C 82/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del CRU del 17 ottobre 2018 relativamente all'ABLV Bank in merito al rifiuto del CRU di ricalcolare e restituire i contributi ex ante di tale banca al Fondo di risoluzione unico;
- condannare il convenuto a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha dato sufficiente importanza alla natura pro rata temporis dei contributi al fondo.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha preso in considerazione il riconoscimento espresso del CRU che i contributi al fondo sono rimborsabili pro rata temporis.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha errato prendendo in considerazione il riconoscimento espresso nell'articolo 12, paragrafo 1), del regolamento delegato 2015/63 ⁽¹⁾ secondo cui sono dovuti solo pagamenti parziali se i requisiti sono soddisfatti solo durante parte dell'anno di riferimento.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il CRU si è erroneamente basata sull'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento 806/2014. ⁽²⁾
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il CRU si è basata su un'erronea interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 della Commissione.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio di proporzionalità.